



Statuto

Associazione delle Polisportive Europee - *European Multisport Club Association*

Articolo 1 – Denominazione

È costituita una Associazione ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. civ. denominata “Associazione delle Polisportive Europee - *European Multisport Club Association*”, in seguito per brevità “Associazione”.

Articolo 2 – Sede e simbolo

La Associazione ha sede in Roma, Lungotevere Flaminio 25. Il simbolo è rappresentato dalla denominazione della associazione affiancata da 7 stelle in visione prospettica, evocative della bandiera dell’Unione Europea.

Articolo 3 – Scopo

La Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, dei rispettivi Comitati Olimpici Nazionali nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli Enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. **L’Associazione ispira la propria attività ai contenuti della “Declaration on Multisport” sottoscritta a Bruxelles l’8 gennaio 2013.**

La Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive come mezzo di formazione psico-fisica e morale, promuovendo l’attività delle Associazioni polisportive affiliate operanti sul territorio europeo (nonché delle persone fisiche), mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive anche tra le polisportive associate,

nonché attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse, con particolare riferimento alle attività giovanili ed allo scambio di buone pratiche e di sportivi fra le Polisportive aderenti. La Associazione potrà altresì promuovere la presentazione di progetti coerenti con le proprie finalità presso le istituzioni internazionali, dell'Unione Europea e nazionali dei Paesi di provenienza delle Polisportive Associate. Particolare attenzione sarà dedicata a progetti finalizzati alla lotta al doping, all'intolleranza ed alla violenza, all'accesso alla pratica sportiva per i disabili, di promozione dell'inclusione sociale degli immigrati e dell'uguaglianza di genere, nonché della *good governance* che nasce dall'osmosi fra pratica professionistica e pratica dilettantistica. Nella propria sede la Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. La Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Polisportive affiliate.

Articolo 4 – Struttura societaria

La Associazione potrà essere suddivisa in sezioni autonome relative alle varie discipline sportive, a capo delle quali vi è un Comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al Consiglio Direttivo della Associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato dalla maggioranza degli associati alle discipline sportive, oggetto dell'attività delle sezioni stesse.

Articolo 5 – Soci

La Associazione è composta da soci ordinari, soci onorari e osservatori:

- a) Possono divenire soci ordinari solo le Polisportive che risultano associate alle Federazioni Sportive Nazionali per almeno n. 5 discipline sportive
- b) I soci onorari sono scelti fra le Polisportive associate che abbiano effettivamente contribuito all'organizzazione ed allo sviluppo della Associazione o che si sono particolarmente distinti per la loro carriera agonistica in campo sportivo. Vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento del contributo associativo annuale. Godono dell'elettorato attivo e passivo.
- c) Gli osservatori sono scelti fra le Polisportive che, pur svolgendo attività coerenti con la tipologia prevista ai precedenti articoli, non risultano associate alle Federazioni Sportive Nazionali per almeno n. 5 discipline sportive. Qualora ciò avvenisse l'osservatore può richiedere l'ammissione secondo le modalità previste per i soci ordinari.

Articolo 6 – Domanda di ammissione

Possono far parte della Associazione, in qualità di soci le Polisportive che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Associazione, degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e dei suoi organi.

Tutti coloro i quali intendono far parte della Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a maggioranza degli aventi diritto.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 7 – Diritti dei soci

1) Tutti i soci ordinari godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

2) La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Associazione e di osservare le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali la Associazione aderisce.

Articolo 8 – Decadenza soci

I soci cessano di appartenere alla Associazione nei seguenti casi:

- a) Dimissione volontaria;
- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) Scioglimento della Associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 9 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

Articolo 10 – Organi

Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo della Associazione;
- c) Il Presidente.

Articolo 11 – Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario/coordinatore e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione

di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la medesima diffusione.

Articolo 12 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 13 – Compiti dell'Assemblea dei soci

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sono compiti dell'Assemblea:

- decidere sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo il cui numero è pari a quello delle Sezioni costituite più tre componenti secondo quanto previsto dal successivo art. 17;
- reintegrare, in caso di necessità, nel corso del triennio il numero dei consiglieri;
- decidere sui problemi patrimoniali della Associazione;
- decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e lo scioglimento di Sezioni Sportive.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Associazione, pubblicazione sul sito internet della Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 15 – Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 16 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della Associazione, pubblicazione sul sito internet della Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Associazione, scioglimento della Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo di Associazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea di membri eletti dall'Assemblea stessa (in ogni caso in numero dispari, pari o superiore a 3 compreso il Presidente). Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di due mandati. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli appartenenti a Polisportive associate in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CIO, dei rispettivi Comitanti Olimpici nazionali o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Non sono eleggibili in qualsiasi caso coloro che hanno subito squalifiche per doping.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 19 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.

Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare, con voto a maggioranza degli aventi diritto, sulle domande d'ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;

- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari d'ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue da ratificare all'Assemblea dei soci;
- d) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputerà necessario o venga chiesto dai soci;
- e) redigere i regolamenti per l'attività sportiva;
- f) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- g) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto.

Articolo 21 – Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed Enti di promozione sportiva a cui la Associazione verrà affiliata.

Articolo 22 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 – Il segretario generale

Il segretario generale dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione della Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Durata

La durata della Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal successivo art. 27.

Articolo 25 – Entrate

Le entrate proprie della Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;

b) dai proventi delle attività sportive e ricreative svolte direttamente dalla Associazione, comprese quelle pubblicitarie;

c) dai contributi di Enti pubblici e privati;

d) dagli eventuali avanzi di gestione delle varie Sezioni autonome.

Le singole Sezioni, eventualmente costituite, in caso di comprovata necessità, potranno richiedere alla Associazione l'erogazione di un contributo straordinario a loro favore.

Articolo 26 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

Articolo 27 – Clausola Compromissoria

Tutte le controversie fra la Associazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti, di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Comitato Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna Agli arbitri, che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttorie decisionali ed il verdetto deve essere considerato inappellabile. I soci, con l'accettazione della statuto, s'impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.

Articolo 28 – Scioglimento

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 29 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli Enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Associazione è affiliata ed in subordine le relative norme del Cod. civ. italiano.